CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 9/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24020** del registro di segreteria

proposto da

D. D. D., nato a omissis (omissis) il omissis e residente in omissis, via omissis s.n.c. (cod. fisc.: omissis), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti, dagli avvocati Sergio Lucisano del foro di Catanzaro (cod. fisc.: LCSSRG62S08C352N) e Ester Altomare del foro di Cosenza (cod. fisc.: LTMSTR93L65D086I), elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Cosenza piazza Europa, n. 14, digitalmente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata dei sopra indicati difensori: sergiolucisano@legalmail.it; esteraltomare@pec.it);

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, sede di Cosenza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cosenza Piazza Loreto 22/A, rappresentato e difeso congiuntamente o disgiuntamente, come da procura generale *ad lites*, dall'avv. Maria Teresa Pugliano (cod. fisc.: PGLMTR57R43H501L), posta elettronica certificata:

avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it, e dall'avv. Caterina Battaglia (cod. fisc.: BTTCRN70R54M208B), posta elettronica certificata: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via T. Campanella n. 11, presso la sede dell'Avvocatura INPS;

per il riconoscimento

del diritto del ricorrente ad essere riconosciuto invalido, con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 75%, fin dalla data della visita di revisione, ed il conseguente riconoscimento della contribuzione figurativa utile ai fini della pensione e dell'anzianità contributiva, ai sensi dell'art. 80, terzo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;

Uditi, nella pubblica udienza del 13 gennaio 2025, l'avv. Giuseppe Antonio Saladino, per delega degli avvocati Lucisano e Altomare, per il ricorrente, e l'avv. Caterina Battaglia, per l'INPS, che hanno concluso come da verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con **ricorso**, depositato il 7 agosto 2024, il signor **D. D. D.** ha chiesto il riconoscimento della sua invalidità, con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 75%, fin dalla data della visita di revisione, ed il conseguente riconoscimento della contribuzione figurativa utile ai fini della pensione e dell'anzianità contributiva, ai sensi dell'art. 80, terzo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con vittoria di spese e

competenze di giudizio e distrazione delle medesime. In via istruttoria, ha chiesto l'ammissione di CTU medico legale, per l'accertamento delle reali condizioni di invalidità che sarebbero pari o superiori al 75%. Il ricorrente a tale scopo ha premesso di essere già invalido civile nella misura del 76%, di essere stato sottoposto a visita di revisione dalla Commissione medica per l'accertamento della invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, operante presso il CML INPS di omissis, e di essere stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% (*ex* artt. 2 e 13 della legge n. 118/1971 e art. 9 del d.l. n. 509/1988) al 73%, percentuale del 67%, come da allegato verbale impugnato con il ricorso. Secondo il ricorrente, i medici della competente commissione di invalidità civile non avrebbero correttamente valutato le reali condizioni psicofisiche dell'istante, essendo quest'ultimo affetto da sindrome depressiva, connettivite indifferenziata associato a LES, come da documentazione sanitaria versata in atti.

II. Con **decreto** del 7 agosto 2024, ritualmente notificato, insieme al ricorso introduttivo, all'amministrazione resistente, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per il giorno 13 gennaio 2025.

III. Con **memoria difensiva**, depositata il 24 dicembre 2024, si è costituito l'INPS ed ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità e/o la improcedibilità del ricorso per carenza della previa istanza amministrativa, ai sensi dell'art. 153, prima comma, lett. b), c.g.c., e per carenza di interesse ad agire, considerato che il ricorrente è soggetto tutt'ora in attività, non risultando dagli archivi in uso all'Istituto la titolarità di trattamenti pensionistici, e che, inoltre, non risulta abbia avanzato istanza o sia stato,

comunque, destinatario di provvedimenti negativi in ordine del riconoscimento ai fini pensionistici della contribuzione figurativa. Nel **merito**, il ricorso sarebbe infondato perché mancherebbe la prova che il ricorrente presti la propria attività lavorativa in condizioni di maggior usura a cagione di patologie invalidanti, per come richiesto dalla giurisprudenza in materia e per come avrebbe dovuto accertare il datore di lavoro. Pertanto, l'istituto previdenziale ha concluso per il rigetto del ricorso, attesa la sua inammissibilità ed infondatezza, in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze. In via subordinata, nel caso di ammissione di CTU, ha nominato quali CTP le dott.sse Cristina Catalano, Lucilla Mugnaini e Arianna Giovannetti (e-mail: cristina.catalano@inps.it; lucilla.mugnaini@inps.it; arianna.giovannetti@inps.it;contenziosogiudiziario.medicolegale@postacerta.inps.gov.it;).

IV. All'**udienza** del 13 gennaio 2025, l'avv. Giuseppe Antonio Saladino, per delega degli avvocati Lucisano e Altomare, per il ricorrente, ha contestato tutte le eccezioni e le difese spiegate dall'INPS ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso. L'avv. Caterina Battaglia, per l'INPS, si è riportata integralmente a tutte le domande, eccezioni e difese contenute nella memoria di costituzione ed ha, pertanto, insistito per il rigetto del ricorso. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Il ricorso è **inammissibile** ai sensi dell'art. 153, primo comma, lett. b), c.g.c.. Tale disposizione prevede, infatti, che il ricorso pensionistico deve essere dichiarato inammissibile quando "*si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia*

trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere.". Dalla documentazione versata in atti dal convenuto non risulta che egli abbia presentato domanda amministrativa all'INPS per il riconoscimento della contribuzione figurativa utile ai fini della pensione e dell'anzianità contributiva, ai sensi dell'art. 80, terzo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Risulta solo che l'istante è stato nuovamente sottoposto a accertamenti medico legali ai fini della verifica della permanenza dei requisiti sanitari, a norma dell'art. 20, secondo comma, della legge n. 102/2009, posto che nel precedente giudizio medico legale, giusto decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario, *ex* art. 445 *bis* c.p.c., del 7 novembre 2019, era stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%, con percentuale del 76%, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 118/1971 e dell'art. 9 del d.l. n. 509/1988. Ne deriva che, in carenza di specifica domanda amministrativa di ammissione al beneficio indicato dall'art. 80, terzo comma, della legge n. 388/2000 cit., come, peraltro, riconosciuto espressamente dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Come più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, la richiamata normativa attribuisce al lavoratore il beneficio dell'accredito ancor prima del verificarsi degli (ulteriori) eventi condizionanti il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico e, pertanto, sussiste l'interesse ad agire per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva quale diritto distinto e autonomo (rispetto al diritto a pensione), previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima (cfr. in termine, Corte dei conti, Sez. I App., n. 253/2023). Tuttavia, nella fattispecie in

esame, non è in contestazione tra le parti la carenza, al momento della presentazione del ricorso, della domanda amministrativa volta al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 80, terzo comma, della legge n. 388/2000, posto che il ricorrente aveva chiesto, con la domanda originaria, a seguito di procedimento di omologa incardinato dinanzi al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, solo l'accertamento dello stato invalidante ai sensi della legge n. 118/1971 e della legge n. 104/1992 e che, pertanto, in questa sede, è solo contestata la revisione medico legale dello stato invalidante del ricorrente. Ne deriva che il ricorso, ad avviso di questo GUP, è inammissibile perché "*l'ente previdenziale non si è pronunciato pregiudizialmente sul diritto al conseguimento del beneficio di cui trattasi; ciò in linea con l'orientamento della giurisprudenza contabile che esclude la possibilità di effettuare un accertamento ai fini di cui all'art. 80 cit., in assenza di previa domanda amministrativa (Corte dei conti, Sez. I App., n. 253/2023 cit, Sez. II App., n. 268/2019, Sez. III App., n. 123/2020).*" (cfr. da ultimo Corte dei conti, Sez. II App., sentenza n. 227/2024 del 17 settembre 2024). Al riguardo, mette conto evidenziare, inoltre, che lo stesso giudice di legittimità, in numerose pronunce, ha condiviso la declaratoria di inammissibilità di domande in cui il ricorrente si fosse limitato a chiedere, con la domanda originaria, solo l'accertamento della invalidità nella misura del 74% a decorrere dalla data della domanda amministrativa. In particolare, ad esempio, la Corte di cassazione, con la pronuncia n, 30636/2022, ha avuto modo di precisare che "*in continuità con precedenti arresti (in particolare sulla scia del principio di Cass., sez. un., n. 27187 del 2006 e con richiamo di Cass. n. 25395 del 2016; Cass. n. 9013 del 2016 e Cass. n. 9960 del 2005)*

… in assenza di una espressa domanda amministrativa all'INPS per il riconoscimento dei relativi contributi figurativi ai fini pensionistici, non fosse proponibile un'azione di mero accertamento del grado di invalidità richiesto, che costituisce solo un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione da accertarsi, invece, nella sua interezza.". Ne deriva che la richiesta dei benefici di cui all'art. 80, terzo comma, della legge n. 388/2000 è sì idonea a radicare la giurisdizione di questo giudice ma è, al contempo, sprovvista dei necessari requisiti di ammissibilità, posto che, come si è detto, il ricorrente ha chiesto, in sede amministrativa, il solo riconoscimento dell'invalidità civile, non risultando in alcun modo dagli atti prodotti in giudizio qualsivoglia espresso riferimento ai benefici invocati solo con la domanda giudiziale; che "*il fatto che la domanda giudiziale non sia sovrapponibile a quella formulata in via amministrativa rende evidente che parte ricorrente chiede tutela riguardo allo scopo-mezzo (il riconoscimento della condizione di invalido con inabilità lavorativa nella misura del 74% o in misura superiore), senza aver mai manifestato interesse rispetto allo scopo-fine (i benefici contributivi di cui all'art. 80, comma 3, L. n. 388/2000) e che, pertanto, il giudice – individuato propria grazie all'inclusione dell'interesse a quei benefici (cioè allo scopo-fine) nella costruzione processuale introduttiva del giudizio – non può scrutinare la fondatezza di una pretesa strumentale rispetto a un interesse mai oggettivamente manifestato.*"; e che "*con riferimento alla necessità della previa domanda amministrativa, oltre alla richiamata previsione processuale ex art. 153 c.g.c., bisogna considerare anche quella dell'art. 80, co. 3, L. 388/2000 che, ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale, prevede espressamente una richiesta amministrativa (… è riconosciuto, a loro*

richiesta…)." (cfr. Sez. giur. per la Regione Sicilia, sentenza n. 834/2022; id. in termini, Sez. giur. per la Regione Sicilia, sentenze nn. 323/2019 e 13/2021). Pertanto, pur non essendo revocabile in dubbio che in capo all'istante, previa domanda amministrativa all'INPS, sussista l'interessa ad ottenere il beneficio dell'accredito contributivo, a prescindere dalla richiesta contestuale di un trattamento pensionistico, la mera richiesta di accertamento della esistenza di un grado di invalidità superiore al 74%, dedotta in giudizio, resta insuscettibile di domanda giudiziaria in via diretta.

II. Ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c., le spese di giudizio vengono compensate,

P.Q.M.

il Giudice unico delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2025.

Il Giudice unico delle pensioni

Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria in data 13/01/2025

La Responsabile della Segreteria Giudizi pensionistici

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni